

# COREPLA

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'AVVIO A RECUPERO DEGLI SCARTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

### PREMESSE E DEFINIZIONI

1. COREPLA è un Consorzio di Filiera operante ai sensi della vigente normativa ambientale per contribuire al conseguimento degli obiettivi di recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica ivi previsti.
2. Dalle attività di raccolta, selezione e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica di competenza di COREPLA derivano anche rifiuti non riciclabili (di seguito denominati gli "Scarti").
3. Il fornitore COREPLA ai sensi delle presenti condizioni generali è di seguito definito "Gestore".
4. Il Gestore ha preso conoscenza delle caratteristiche merceologiche degli Scarti. Gli impianti ove gli Scarti vengono generati sono di seguito denominati gli "Impianti di Produzione".
5. Il Gestore, impresa operante nel settore del recupero dei rifiuti, ha verificato positivamente la possibilità di avviare gli Scarti a recupero energetico come combustibile alternativo (di seguito il "Combustibile Alternativo") previo eventuale trattamento di miscelazione degli Scarti stessi con altri materiali e rifiuti di diversa provenienza (di seguito il "Materiale Non COREPLA") di cui il Gestore si approvvigiona a proprie cure e spese.

Gli Scarti sono suddivisi, a seconda della loro composizione, come di seguito indicato:

- Plasmix TL (termine linea);
- Plasmix Fine.

6. Eventuali rifiuti non recuperabili contenuti negli Scarti sono di seguito definiti "Residui".
7. L'impianto di produzione del Combustibile Alternativo è di seguito denominato "Impianto di Preparazione".
8. La quantità e la composizione dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata di competenza di COREPLA e, conseguentemente, la quantità e la composizione degli Scarti dipendono da circostanze esterne a COREPLA, legate anche ad aspetti stagionali, e al di fuori del controllo di COREPLA.

9. Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i contratti sottoscritti dal Gestore e COREPLA per l'avvio a recupero degli Scarti (di seguito ciascuno definito "Contratto").

## **ART. 1**

### **OBBLIGAZIONI DEL GESTORE**

1 Il Gestore si impegna:

(i).a nel caso di Contratto con ritiro a cura del Gestore, a ritirare gli Scarti generati negli Impianti di Produzione elencati nell'allegato al Contratto denominato "IMPIANTI DI PRODUZIONE"; tale elenco potrà essere variato da COREPLA nel corso della durata del Contratto stesso, purché i nuovi Impianti di Produzione siano nelle stesse regioni degli Impianti di Produzione precedentemente elencati nell'allegato; COREPLA invierà in tal caso al Gestore l'allegato "IMPIANTI DI PRODUZIONE" nella sua versione aggiornata. Il trasporto dovrà essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, rispettando le norme relative alla sicurezza stradale e osservando i tempi di guida e riposo previsti; i mezzi dovranno essere idonei all'espletamento del servizio per tipologia e documentazione, nel pieno rispetto delle norme in vigore; nel caso in cui vengano applicate a COREPLA eventuali sanzioni pecuniarie per violazioni della normativa sulla circolazione stradale commesse dai vettori o sub-vettori incaricati dal Gestore, verrà riaddebitato al Gestore l'importo delle sanzioni stesse;

(i).b nel caso di Contratto con consegna a cura di COREPLA, a ricevere gli Scarti consegnati;

(ii) a provvedere, a propria cura e spese, al recupero energetico degli Scarti presso idonei impianti a tal fine autorizzati ai sensi della vigente normativa ambientale (di seguito i "Destini Finali"), previo se necessario il trattamento di preparazione finalizzato alla produzione di Combustibile Alternativo.

Gli Scarti divengono di proprietà del Gestore dal momento del loro ritiro, o consegna da parte di COREPLA. Il Gestore è pertanto da quel momento pienamente ed esclusivamente responsabile degli Scarti e solleva e manleva sin d'ora COREPLA da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno prodotto a terzi, e/o per il mancato adempimento ad obblighi di legge.

Il Gestore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni previste dal Contratto con la migliore diligenza e con regolarità nell'arco di tutti i mesi di durata del Contratto stesso. Tutte le prestazioni inerenti la preparazione del Combustibile Alternativo dovranno essere effettuate direttamente dal Gestore esclusivamente nell'Impianto di Preparazione, salvo diversi accordi scritti con COREPLA

2 Il Gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, garantisce il pieno rispetto di tutte le normative vigenti e fra queste, a titolo esemplificativo, quelle in materia di ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro, lavoro subordinato, prevenzione incendi. In caso di mancato rispetto di tali normative il Gestore sarà pienamente ed esclusivamente responsabile anche dei danni che derivino a cose e/o a persone. Il Gestore, pertanto, si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevato COREPLA da qualsiasi pretesa di terzi per qualsiasi danno cagionato e/o derivante dal mancato adempimento degli obblighi di legge. Il Gestore, inoltre, si impegna a fornire a COREPLA, a richiesta di COREPLA stesso, la documentazione comprovante il rispetto delle normative di cui sopra. Il mancato invio della documentazione richiesta darà luogo alla sospensione dei pagamenti da parte di COREPLA.

3 Qualora il Gestore o terzi effettuino nel medesimo sito dell'Impianto di Preparazione attività direttamente o indirettamente collegate a COREPLA (es. Centro Comprensoriale ai sensi dell'Accordo Quadro Anci-Conai, Allegato tecnico Anci-Corepla), il Gestore è tenuto a mettere a disposizione le informazioni relative a tutti movimenti di rifiuti in ingresso ed in uscita, dando facoltà a COREPLA stesso di effettuare sopralluoghi e/o verifiche documentali relativamente a tutti i flussi di rifiuti gestiti nel sito.

Sulla base degli esiti della verifica, qualora siano riscontrate anomalie, COREPLA si riserva la facoltà di ritenere risolto il Contratto, per inadempimento del Gestore mediante dichiarazione inviata via PEC.

4 Il Gestore garantisce che possiede e manterrà tutti i requisiti elencati nell'Allegato "REQUISITI MINIMI". COREPLA verificherà mediante apposito audit, eventualmente svolto anche tramite terzi, il mantenimento di tali requisiti. Nel caso in cui, a seguito dell'audit, venga rilevata la mancanza di uno o più requisiti, COREPLA avrà facoltà di risolvere il Contratto in

qualunque momento mediante dichiarazione inviata via PEC.

- 5 In caso di modifica delle normative richiamate nell'Allegato "REQUISITI MINIMI" e/o delle normative che disciplinano l'attività oggetto del Contratto e/o nel caso di introduzione di nuove normative che disciplinano l'attività oggetto del Contratto, il Gestore è tenuto ad adeguarvisi a propria cura e spese, tenendo COREPLA tempestivamente e debitamente informato in merito a tale adeguamento.
- 6 Il Gestore garantisce che non verranno effettuate sugli Scarti operazioni di recupero diverse da quelle disciplinate dal Contratto, quali, ad esempio, operazioni di recupero di materia, salvo specifica autorizzazione scritta di COREPLA.
- 7 Il Gestore è tenuto a consentire al personale di COREPLA, o di terzi da COREPLA incaricati, l'esercizio di ampia facoltà di effettuare ispezioni e verifiche con accesso all'Impianto di Preparazione e agli uffici al fine di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e comunque negli orari di lavoro, controlli ed ispezioni, ai fini della verifica del corretto adempimento delle prestazioni e degli obblighi oggetto del Contratto.
- Il Gestore garantisce che verrà fornita tutta l'assistenza che verrà richiesta per operazioni qualitative di audit e controllo qualità a titolo esemplificativo e non esaustivo visite periodiche e presidio continuativo.
- 8 Al fine di una corretta verifica dei flussi di Scarti, di Combustibile Alternativo, di Residui e di Materiale Non COREPLA, il Gestore, a richiesta di COREPLA, dovrà dare evidenza documentale anche di tutto il Materiale Non COREPLA in ingresso ed in uscita dall'Impianto di Preparazione.
- 9 Il Gestore, durante le suddette ispezioni e verifiche, è tenuto a mettere a disposizione del personale COREPLA, o di terzi da COREPLA incaricati, tutta la documentazione richiesta inerente le prestazioni oggetto del Contratto, fra cui:
- copia delle autorizzazioni di legge;
  - copia del registro di carico e scarico relativo agli Scarti, al Combustibile Alternativo, ai Residui e al Materiale Non COREPLA in ingresso ed in uscita dall'Impianto di Preparazione, e/o elaborazioni in esso contenute, visura completa del MUD depositato

presso la Camera di Commercio;

- copia dei formulari di identificazione rifiuto relativi agli Scarti, al Combustibile Alternativo, ai Residui e al Materiale Non COREPLA in ingresso e in uscita dall'Impianto di Preparazione;
- copia dei documenti di trasporto relativi al Combustibile Alternativo classificato come CSS-C (*end of waste*) ai sensi della normativa vigente.

10 Il quantitativo complessivo di Scarti, Residui e Combustibile Alternativo giacente presso l'Impianto di Preparazione in attesa, rispettivamente, di trattamento e di avvio a recupero energetico non potrà mai essere superiore ai limiti previsti dall'autorizzazione ai sensi della vigente normativa ambientale e/o dal certificato di prevenzione incendi.

Qualora tale limite dovesse essere prossimo o venisse raggiunto, il Gestore lo comunicherà immediatamente a COREPLA che, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto", darà istruzioni agli Impianti di Produzione di sospendere le consegne degli Scarti al Gestore fino a quando il quantitativo di Scarti da trattare e di Combustibile Alternativo da avviare a recupero energetico in giacenza presso il Gestore sarà nuovamente inferiore al limite di cui sopra.

11 Il Gestore è tenuto a comunicare per iscritto a COREPLA l'eventuale fermata dell'Impianto di Preparazione per manutenzione programmata con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo. Tale fermata non dovrà protrarsi per più di 15 (quindici) giorni lavorativi e non potrà essere effettuata più di una volta all'anno. Se la fermata dovesse protrarsi per più di 15 (quindici) giorni lavorativi, fermo restando che la quantità complessiva massima di Scarti indicata nel Contratto non è vincolante per COREPLA, essa si intenderà ridotta di una quantità pari alla quantità non ritirata nei giorni successivi al quindicesimo giorno di fermata e fino al termine della fermata stessa.

Inoltre, il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto a COREPLA ogni ulteriore caso di fermata dell'Impianto di Preparazione per manutenzione straordinaria o comunque non programmata dovuta a qualsiasi motivo. In tal caso, e in caso di mancata comunicazione della fermata per manutenzione programmata, il Gestore, fatti salvi i casi di forza maggiore dovrà comunque ritirare gli Scarti per i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi

alla comunicazione scritta a COREPLA o per i primi 4 (quattro) giorni lavorativi della fermata programmata non tempestivamente comunicata a COREPLA. In caso contrario, fermo restando che la quantità complessiva massima di Scarti indicata nel Contratto non è vincolante per COREPLA, essa si intenderà ridotta di una quantità pari alla quantità non ritirata.

12 Fatto salvo quanto di seguito previsto per i Residui, gli Scarti dovranno essere utilizzati integralmente ed unicamente per l'avvio a recupero energetico, previa preparazione del Combustibile Alternativo. Quale unica deroga a quanto precede, il Gestore potrà provvedere allo smaltimento, a propria cura e presso idonei impianti siti in Italia debitamente autorizzati, dei Residui nella misura massima mensile indicata nel Contratto in base alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di Preparazione e/o alle applicazioni finali del Combustibile Alternativo prodotto dal Gestore. Il Gestore potrà avviare a smaltimento i Residui in quantità superiore alla suddetta misura massima solo in presenza di motivate esigenze e previa autorizzazione scritta di COREPLA.

13 Il Combustibile Alternativo dovrà essere consegnato a cura e spese del Gestore direttamente a impianti convenzionati con il Gestore stesso (di seguito denominati "Destini Finali") ove dovrà essere recuperato energeticamente. Dovrà essere evitato qualsiasi deposito o stoccaggio intermedio e comunque qualsiasi altra ulteriore lavorazione, salvo diversi accordi scritti con COREPLA.

I corrispettivi dovuti ai Destini Finali così come i costi di trasporto del Combustibile Alternativo dall'Impianto di Preparazione ai Destini Finali sono ad esclusivo carico del Gestore.

Il trasporto del Combustibile Alternativo dovrà essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, rispettando le norme relative alla sicurezza stradale e osservando i tempi di guida e riposo previsti. I mezzi dovranno essere idonei all'espletamento del servizio per tipologia e documentazione, nel pieno rispetto delle norme in vigore.

Il Gestore assicura e garantisce che i Destini Finali sono autorizzati ai sensi della vigente normativa ambientale e che operano nel pieno rispetto delle vigenti normative. Il Gestore si

impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare COREPLA da qualsiasi pretesa di terzi per qualsiasi danno cagionato e/o derivante dall'attività dei Destini Finali.

Ferma restando la sua esclusiva responsabilità di cui sopra, il Gestore è tenuto ad inviare a COREPLA, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del Contratto, l'elenco dei Destini Finali di cui intende avvalersi completo delle seguenti informazioni relative ad ognuno di essi:

- denominazione/ragione sociale;
- sede legale;
- sede impianto;
- tipo ed estremi dell'autorizzazione;
- operazioni di recupero oggetto dell'autorizzazione.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dall'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, il Gestore è tenuto a garantire a COREPLA entro il termine sopra indicato, per ciascuno dei Destini Finali, che l'efficienza energetica rientri nei parametri stabiliti dal suddetto Allegato C, fornendo tutta la relativa documentazione tecnica che verrà eventualmente richiesta da COREPLA. Il Gestore potrà avviare il Combustibile Alternativo a recupero presso i Destini Finali solo previo benestare scritto da parte di COREPLA.

Il Gestore è tenuto a comunicare a COREPLA ogni variazione od aggiornamento delle autorizzazioni dei Destini Finali.

Qualora il Gestore, nel corso della durata del Contratto, intendesse avviare il Combustibile Alternativo a recupero energetico presso ulteriori Destini Finali, dovrà formularne preventiva richiesta scritta a COREPLA fornendo le informazioni sopra indicate, e potrà avviare il Combustibile Alternativo a recupero presso tali ulteriori Destini Finali solo previo benestare scritto da parte di COREPLA. Eventuali quantitativi avviati a recupero energetico presso ulteriori Destini Finali in mancanza del preventivo benestare di COREPLA non verranno considerati nel computo dei quantitativi effettivamente recuperati e COREPLA non pagherà al Gestore il corrispettivo per il quantitativo di Scarti contenuto nel Combustibile Alternativo avviato a recupero energetico presso Destini Finali non approvati da COREPLA.

- 14 Il Gestore è tenuto inoltre a fornire, a richiesta di COREPLA, il supporto necessario per il prelievo di campioni e per l'esecuzione di analisi qualitative sugli Scarti, e in particolare a:
- mettere a disposizione una area pre-individuata per consentire l'effettuazione delle analisi e per la conservazione delle relative attrezzature; le caratteristiche dell'area sono descritte in dettaglio nell'Allegato "REQUISITI MINIMI";
  - eseguire le movimentazioni necessarie per il prelievo e la movimentazione dei campioni che dovranno essere conservati, fino a un massimo di 30 balle, in spazi dedicati; tra il prelievo del campione e la data dell'analisi intercorreranno al massimo 10 giorni lavorativi;
  - mettere in atto tutte le cautele idonee alla segregazione e alla corretta conservazione del campione;
  - movimentare con carrello elevatore i sacconi o le ceste contenenti parti del campione per la relativa pesatura, consentendo l'uso di idonea e dedicata bilancia di cui deve essere dotato.
- 15 Ai fini del rispetto dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 106/2009, viene qui allegato (Allegato "DVRI") il documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto da COREPLA che reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi all'attività di controllo e analisi presso gli impianti di destino. Nel caso in cui una o più Società di controllo e analisi incaricate da COREPLA operino presso l'Impianto di Preparazione, il Gestore opportunamente coordinandosi e cooperando con ciascuna di queste Società, è tenuto a integrare il predetto documento, utilizzando il format allegato di verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI (Allegato "VERBALE DVRI"), riferendolo ai rischi specifici dovuti alle interferenze tra le attività proprie e quelle delle Società di controllo e analisi. Il verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI sottoscritto fra il Gestore e ciascuna delle Società di controllo e analisi dovrà essere prontamente inviato a COREPLA ad integrazione dei documenti contrattuali.
- Nel caso in cui, in seguito, si dovesse evidenziare una evoluzione delle attività e dovessero emergere nuove interferenze, il Gestore e le Società di controllo e analisi dovranno aggiornare il verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI e inviarlo prontamente a COREPLA.

Inoltre, il Gestore comunicherà a COREPLA, ad integrazione del Contratto, utilizzando il fac-simile sub Allegato "COSTI SICUREZZA", i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

- 16 Su richiesta di COREPLA, con preavviso di 10 (dieci) giorni solari, il Gestore provvederà ad effettuare l'inventario fisico degli Scarti, dei Residui e del Combustibile Alternativo e a comunicare i relativi dati compilando e trasmettendo a COREPLA il report di inventario da redigersi sulla base dell'allegato "INVENTARIO".

COREPLA ha facoltà di partecipare direttamente alle operazioni di inventario e/o farvi partecipare terzi appositamente incaricati.

## **ART. 2**

### **ATTESTAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI - REGISTRAZIONE IN CEBIS**

- 1 Il Gestore è tenuto a registrare i formulari in ingresso nel sistema informativo di COREPLA (CEBIS), secondo le istruzioni fornite da COREPLA, entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Scarti, salvo diverse indicazioni di COREPLA, nonché ad inviare a COREPLA copia dei formulari registrati nel formato indicato da COREPLA.

In caso di richiesta di COREPLA i formulari di ingresso dovranno essere spediti unitamente a copia dei tagliandi di pesata.

Eventuali formulari non registrabili, per mancato o anomalo funzionamento del sistema CEBIS, dovranno essere trasmessi per posta elettronica entro i due giorni lavorativi successivi, con spiegazione del motivo del mancato inserimento, a COREPLA - Funzione Recupero Energetico.

- 2 Tra le annotazioni di ogni formulario in uscita dall'Impianto di Preparazione dovrà essere riportata l'indicazione che il carico contiene rifiuti derivanti in parte da lavorazione di Scarti COREPLA.
- 3 Il Gestore, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese di calendario, è tenuto ad inviare a COREPLA l'attestazione, da redigersi sul fac-simile di cui all'allegato "ATTESTAZIONE DI RECUPERO", relativa ai dati del mese di calendario precedente.

A tale attestazione dovrà essere allegato un riepilogo di:

- a) formulari (numero, data, peso, destinatario e destinazione) relativi al Combustibile Alternativo avviato a recupero energetico;
- b) formulari (numero, data, peso, destinatario e destinazione) relativi ad eventuali Residui avviati a smaltimento.

A richiesta di COREPLA, il Gestore fornirà copia cartacea di tutti i suddetti documenti.

Il Gestore dovrà inoltre registrare in CEBIS i dati contenuti nell'Attestazione di Recupero.

Per il Combustibile Alternativo conferito a Destini Finali ubicati fuori dal territorio nazionale, il Gestore dovrà fornire a COREPLA copia del Modello 1A previsto dalla normativa sulle esportazioni di rifiuti in regime di notifica, con evidenza dell'accettazione da parte delle Autorità competenti degli Stati interessati.

- 4. Il Gestore sarà tenuto ad adeguarsi alle eventuali nuove istruzioni e procedure aggiornate che verranno fornite da COREPLA.

### **ART. 3**

#### **QUANTITA' - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - OFFERTE "MINOR PREZZO"**

- 1 COREPLA si impegna a fornire la quantità totale minima di Scarti laddove indicata nel Contratto, suddivisa nelle quantità minime di Plasmix TL (termine linea) e di Plasmix Fine laddove previste nel Contratto.

Il Gestore non è tenuto a ritirare Scarti oltre la quantità totale massima indicata nel Contratto né oltre le quantità massime di Plasmix TL (termine linea) e di Plasmix Fine laddove previste nel Contratto. Il Gestore inoltre, considerata la premessa numero 8, accetta che il quantitativo complessivo di Scarti potrebbe non essere equamente ripartito nei mesi di durata del Contratto.

- 2 Per tutte le prestazioni di cui al Contratto, COREPLA riconoscerà al Gestore i corrispettivi omnicomprensivi indicati nell'allegato al Contratto "CORRISPETTIVI".

Il Gestore emetterà fattura alla fine di ogni mese.

Ogni fattura dovrà riportare un numero identificativo ad uso interno di COREPLA che COREPLA provvederà a comunicare al Gestore.

Il quantitativo di riferimento per il corrispettivo relativo agli Scarti ritirati è quello risultante dal peso riscontrato in ingresso all’Impianto di Preparazione.

I quantitativi di riferimento per i corrispettivi relativi al Combustibile Alternativo e ai Residui sono definiti utilizzando il sistema del bilancio dei flussi come da Allegato “ATTESTAZIONE DI RECUPERO”.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario da parte di COREPLA, a condizione che il Gestore abbia trasmesso nel termine previsto la documentazione comprovante la corretta e completa esecuzione delle prestazioni cui il Gestore è tenuto.
4. E' vietata al Gestore la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto.
5. Qualora COREPLA ricevesse da un terzo soggetto un'offerta scritta (l'“Offerta”) per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto, a condizioni equivalenti a quelle del Contratto, ma per corrispettivi inferiori di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto a quelli previsti dal Contratto (il “Minor Corrispettivo”), COREPLA potrà richiedere a mezzo posta elettronica al Gestore, indicando i termini dell'Offerta, di applicare il Minor Corrispettivo in relazione alla quantità di Scarti lavorati, a far data dalla suddetta comunicazione di COREPLA.

Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della comunicazione di COREPLA come sopra, il Gestore dovrà comunicare a mezzo posta elettronica a COREPLA: (i) di applicare a COREPLA il Minor Corrispettivo; oppure (ii) di rifiutarsi di applicare a COREPLA il Minor Corrispettivo. In quest'ultimo caso, COREPLA potrà, previa comunicazione scritta al Gestore, ridurre le quantità oggetto del Contratto di un quantitativo pari a quello oggetto dell'Offerta; il Gestore non avrà diritto ad alcuna indennità e/o rimborso spese e/o risarcimento dei danni subiti. In caso di mancata risposta da parte del Gestore, questo si intenderà aver optato per la soluzione (ii) che precede.

#### **ART. 4**

#### **ASSICURAZIONI**

Le parti sono tenute a provvedere, ciascuna per quanto di propria competenza, a tutte le assicurazioni previste dalla legge nonché a quelle che normalmente si stipulano, secondo

l'ordinaria diligenza, in relazione all'esercizio delle attività oggetto del Contratto.

#### **ART. 5**

#### **FORZA MAGGIORE – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

Per fatto non imputabile a COREPLA, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., si intende anche l'indisponibilità in capo a COREPLA degli Scarti nella quantità sufficiente per mettere a disposizione del Gestore la quantità minima se prevista dal Contratto, dovuta a circostanze quali il mancato conferimento a COREPLA nella misura prevista o l'improvvisa e sensibile diminuzione della raccolta differenziata.

Per fatto non imputabile a COREPLA si intende inoltre il cambiamento significativo o strutturale della composizione merceologica dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata.

#### **ART. 6**

#### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto al Gestore di cedere a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo benestare di COREPLA, il Contratto.

#### **ART. 7**

#### **CODICE ETICO**

#### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

- 1 COREPLA si è dotato di un Codice Etico, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio, e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito [www.corepla.it](http://www.corepla.it), di cui il Gestore dichiara di essere a conoscenza. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA. Pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, il Gestore assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del Contratto nei casi di violazione connotati da

maggior gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi di Comportamento.

- 2 COREPLA avrà facoltà di accertare la veridicità delle informazioni fornite nella dichiarazione già presentata dal Gestore, richiedendo copia dei certificati del casellario giudiziario e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, che, nel caso, il Gestore sarà tenuto a fornire.

## **ART. 8**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 1 Costituiscono condizioni risolutive del Contratto:
- a) l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative che sopprimano COREPLA ovvero che ne modifichino sostanzialmente gli obblighi in tema di obiettivi di recupero e riciclaggio;
  - b) la sospensione o la revoca di qualsiasi autorizzazione e/o licenza amministrativa e/o abilitazione per l'esercizio dell'attività industriale svolta dal Gestore, o il venir meno dei requisiti per l'esercizio di tale attività;
  - c) l'assoggettamento del Gestore alle procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale.
- 2 Il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di semplice dichiarazione scritta a mezzo PEC o raccomandata a.r. da parte di COREPLA, qualora:
- da ispezioni o controlli eseguiti da COREPLA e/o da terzi incaricati da COREPLA emergessero anomalie e/o l'inesatta comunicazione e/o attestazione da parte del Gestore dei dati richiesti ai sensi delle presenti Condizioni Generali o del Contratto;
  - i quantitativi di Scarti, di Residui e di Combustibile Alternativo giacenti presso l'Impianto di Preparazione dovessero essere prossimi o raggiungere, senza che il Gestore lo abbia comunicato a COREPLA, i limiti previsti dall'autorizzazione ai sensi della vigente normativa ambientale e/o dal certificato prevenzione incendi;
  - il Gestore effettuasse depositi o stoccaggi intermedi degli Scarti, del Combustibile Alternativo o dei Residui, o li avviasse a lavorazioni diverse da quelle previste dalle presenti Condizioni Generali e del Contratto;

- il Gestore violasse il precedente art. 7.
- 3 In caso di violazione di altre obbligazioni contrattuali da parte del Gestore, COREPLA avrà facoltà di fissare al Gestore stesso un termine congruo per provvedere all'esatto adempimento decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del Gestore.
- 4 In ogni caso, resta fermo l'obbligo del Gestore di risarcire a COREPLA i danni da quest'ultimo eventualmente subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

## **ART. 9**

### **FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine al Contatto, comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

---

*[DATA, TIMBRO E FIRMA]*

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Gestore approva specificatamente le seguenti clausole: art. 1.1 (responsabilità del Gestore e manleva), art. 1.2 (sospensione dei pagamenti), art. 1.4 e art. 1.5 (requisiti), art. 1.7, art. 1.8 e art. 1.9 (ispezioni, verifiche e sopralluoghi), art. 1.10 (limiti di giacenza), art. 1.11 (fermata impianto), art. 3.3 (pagamenti), art. 3.4 (divieto di cessione dei crediti), art. 3.5 (offerta di minor corrispettivo), art. 5 (forza maggiore – limitazioni di responsabilità), art. 6 (divieto di cessione del contratto), art. 7 (codice etico – modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001), art. 8 (risoluzione del contratto) e art. 9 (foro competente).

---

*[DATA, TIMBRO E FIRMA]*



## REQUISITI BASE IMPIANTI DI PREPARAZIONE DI COMBUSTIBILE ALTERNATIVO UTILIZZANDO I RESIDUI DALLE ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

### 1. Requisiti impianto di preparazione.

Il potenziale impianto di preparazione (o impianto già attivo) deve essere in possesso di idonea dotazione impiantistica sinteticamente riportata nell'elenco seguente:

- impianto idoneo alla preparazione del Combustibile Alternativo<sup>1</sup>:
  - presenza di almeno un tritatore;
  - presenza di almeno un deferrizzatore;
  - presenza di un separatore a correnti indotte per metalli non ferrosi (*requisito opzionale*);
  - presenza di un vaglio meccanico in linea in grado di separare il materiale in almeno due flussi (*requisito opzionale*);
  - presenza di un sistema per la separazione di PVC (es. selettore ottico NIR) se necessario in funzione delle specifiche dei destini (*requisito opzionale*);
- presenza di una pressa (*requisito opzionale*);
- pesa ponte interna in grado di pesare automezzi bilico da 13,60 m;
- Certificato taratura periodica catena metrica
- disponibilità di aree di stoccaggio per le tipologie di rifiuti di imballaggi in plastica (di seguito "Scarti") utilizzati nel processo di preparazione di Combustibile Alternativo idonee a tenere fisicamente distinte fra di loro le giacenze degli Scarti, del Combustibile Alternativo e dell'eventuale materiale non COREPLA.

---

<sup>1</sup> Elencare tutti gli elementi di cui si compone l'impianto anche se non espressamente richiamati nell'elenco dei requisiti minimi.



## 2. Requisiti autorizzativi e certificazioni.

Il potenziale impianto di preparazione (o impianto già attivo) deve essere in possesso di idonea documentazione necessaria allo svolgimento delle attività in questione e di altre certificazioni volontarie minime. Nello specifico di seguito sono riportati i requisiti minimi indispensabili:

- tutte le autorizzazioni e gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto (in particolare deve essere autorizzato il trattamento e lo stoccaggio di almeno uno dei codici CER 150102, 191204 e 191212; inoltre devono essere consentite almeno le operazioni R3 ed R13 o, in alternativa, l'operazione R12);
- quantitativi trattabili autorizzati: per i codici CER 150102, 191204 e 191212, devono essere autorizzate al trattamento quantità pari ad almeno 30 t/g e/o 3000 t/a;
- stoccaggio istantaneo autorizzato di almeno 500 ton, calcolato nel complessivo per uno o più dei seguenti codici CER: 191204, 191212, 150102, 191210.
- certificato prevenzione incendi o DIA/SCIA con relativa richiesta di sopralluogo sulle attività compatibili con il trattamento dei flussi di rifiuti in plastica oggetto del contratto;
- certificazione UNI EN ISO 9001 e 14001 (per impianto già attivo come fornitore COREPLA) o da conseguire entro 1 anno dalla data di partenza dell'attività di preparazione di Combustibile Alternativo per COREPLA (per i potenziali impianti);
- altre certificazioni quali EMAS o altre equivalenti che costituiscono titolo di preferenza (*requisito opzionale*);
- autorizzazione allo scarico delle acque (salvo esplicito esonero in autorizzazione);
- documento di valutazioni dei rischi ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per l'Italia o analogo per l'estero;

## 3. Requisiti Qualità.

Il responsabile del potenziale impianto di preparazione (o impianto già attivo) si deve rendere disponibile a consentire l'accesso al personale COREPLA, o di terzi incaricati da COREPLA, al proprio impianto al fine di effettuare controlli ed ispezioni, garantendo loro la necessaria assistenza per svolgere tale attività. Di conseguenza, per le attività di analisi della qualità degli Scarti l'impianto deve avere:

- Un'area per consentire le attività di controllo della qualità degli Scarti con le seguenti caratteristiche:
  - superficie al coperto e non soggetta all'azione di eventi atmosferici (pioggia, sole/vento, neve) maggiore di 30 m<sup>2</sup> (lato minimo di 5 m) opportunamente pavimentata, stabilmente delimitata e non soggetta al transito di mezzi (*requisito opzionale solo in fase di qualifica*);



- area di stoccaggio di almeno 15 m<sup>2</sup> attigua (posta comunque ad almeno 4 metri dal confine dell'area analisi) a quella di cui al precedente punto idonea alla conservazione di campioni (pressati in balle o stoccati in contenitori) da sottoporre ad analisi; *(requisito opzionale solo in fase di qualifica)*
- dotazione area analisi:
  - bilancia disponibile alle analisi qualità: portata almeno 1.000 kg; divisione scala non superiore a 500 g; dimensione piattaforma 1.200 x 1.500 mm; regolazione dello zero; lettura digitale *(requisito opzionale -a)*;
- dotazione per i controlli:
  - disponibilità di muletto a pinza per la movimentazione dei campioni pressati *(requisito opzionale solo in fase di qualifica)*;
  - disponibilità di 1 contenitore idoneo allo stoccaggio di campioni di materiale sfuso da sottoporre ad analisi - volume almeno 2 m<sup>3</sup>, diagonale di carico di almeno 2 m, fondo piatto con coperchio sigillabile *(requisito opzionale solo in fase di qualifica)*;

Sono da ritenersi esentati dal rispetto dei requisiti di cui sopra le seguenti tipologie di impianto:

- TMB (trattamento meccanico biologico)
- TVZ/WTE (Termovalorizzatori) italiani ed esteri
- Impianti di preparazione CSS siti all'estero

Per tutte le altre tipologie di impianto, i requisiti qualità sono da ritenersi pre individuati e fruibili con un preavviso di 15 gg.

#### **4. Requisiti Impianti di destino finale.**

Il potenziale impianto di preparazione (o impianto già attivo) deve essere già in possesso di contratti con gli impianti di recupero finale del Combustibile Alternativo prodotto e con gli impianti di smaltimento per i residui dei processi di preparazione del Combustibile Alternativo. A tal riguardo l'impianto deve fornire:

- Fornire evidenza di uno o più contratti con impianti di destino per un ammontare complessivo di almeno 3.000 t/anno, autorizzati per almeno una tra le operazioni di recupero R1 e D10 (in questo caso deve comunque essere garantita l'efficienza energetica ai sensi della nota (4) all'Allegato C al d.lgs. 152/06 e s.m.e.i.);
- copia delle autorizzazioni del/i impianto/i di destino finale, in corso di validità;



- nel caso in cui nell'elenco di cui al precedente punto sono indicati termovalorizzatori, il valore dell'efficienza energetica calcolata come indicato nell'allegato C del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 205/10 (per impianti dislocati all'estero si fa riferimento alla normativa nazionale vigente). Tale dichiarazione dovrà essere redatta direttamente dal gestore dell'impianto di destino considerato;
- Allegato 1 A notifica transfrontaliera debitamente sottoscritta dalle Autorità Competenti di spedizione e di destinazione, qualora l'impianto di destino finale sia un impianto estero;
- elenco degli impianti di smaltimento dei residui derivanti dai processi di preparazione del Combustibile Alternativo utilizzati negli ultimi 6 mesi;
- copia di almeno una delle autorizzazioni degli impianti di cui al punto precedente. L'autorizzazione deve essere in corso di validità ed includere almeno una tra le operazioni D1, D14 e D15.

## **5. Requisiti informatica e connettività.**

Il potenziale impianto di preparazione (o impianto già attivo) si deve rendere disponibile a registrare i flussi di Scarti in ingresso ed in uscita sul sistema informativo COREPLA (CEBIS). Per tale ragione l'impianto di preparazione deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:

- disponibilità linea fax, telefonica ed internet;
- PC adeguato al collegamento ed inserimento dei dati dotato della seguente configurazione minima:
  - Processore Computer :
  - Intel Dual Core
  - RAM : 3 GB o superiore.
  - Hard Disk: 40 GB;
  - Sistema Operativo Windows 7 o superiore.
  - Privilegi: Amministratore macchina.
- Possibilità di installare client VPN Cisco AnyConnect.;
- Browser Internet: Internet Explorer o Mozilla Firefox (qualsiasi versione);
- Scanner multi pagina con risoluzione minima a 400 dpi e formato TIFF;
- Casella di posta elettronica;
- Collegamento ad internet: Configurazione minima consigliata ADSL 640 Kbps.



### **NOTA INTEGRATIVA**

Resta inteso che i requisiti minimi di cui sopra devono essere soddisfatti per tutti gli elementi applicabili alla fase di audit di qualifica e comunque in maniera completa durante il contratto sperimentale per la verifica dinamica dei suddetti requisiti.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
Valutazione ricognitiva dei rischi standard  
relativi all'attività di Controllo Qualità e di Presidio presso gli Impianti dei Centri di Selezione (CSS) e altri Impianti di Destino

**Art. 26 comma 3 ter del d.lg.81/08 e s.m.i.**

**SINTESI DEI RISCHI RILEVATI NEI CSS E ALTRI IMPIANTI DI DESTINO**

Nello schema seguente, ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i., sono riportati i rischi standard da interferenza individuati attraverso una valutazione ricognitiva, relativi alle prestazioni svolte dagli addetti delle Società di Controllo e Analisi che operano presso gli Impianti, nonché le misure da adottare per eliminare o quantomeno ridurre tali rischi.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
1. Circolazione con mezzi propri o spostamenti a piedi per il raggiungimento dei luoghi di lavoro (area parcheggio, spogliatoio, servizi, area analisi, uffici) e viceversa.	Presenza di veicoli in circolazione e manovra: personale dell'Impianto, personale Società di Controllo e Analisi, personale di altre società.	Rischio di infortunio per movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.	Informazione da parte dell'Impianto in merito ai percorsi interni e alla segnaletica interna. Presa visione da parte degli addetti della Società di Controllo e Analisi dei percorsi pedonali, se presenti.  Presenza di apposita segnaletica di sicurezza.
	Presenza di pedoni.	Rischio di infortunio per movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.	Gli addetti hanno l'assoluto divieto di circolare liberamente all'interno dell'Impianto al di fuori dei percorsi individuati dall'Impianto.  Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).
	Presenza di materiale movimentato/stoccato.	Rischio di caduta di cumuli di materiale imballato e sfuso.	Le balle/colli non possono essere stoccate verticalmente sui corridoi di passaggio in pile più alte di 4 balle/colli alla volta.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			<p>Si raccomanda agli addetti di stare ad una distanza di almeno 2 m dal limite di stoccaggio.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p>
2. Spostamenti a piedi per il raggiungimento dell'area/e di carico/scarico e di stoccaggio dei materiali.	Presenza di veicoli in circolazione e manovra: personale dell'Impianto, personale di altre società.	Rischio di infortunio per movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.	<p>Gli addetti hanno l'assoluto divieto di circolare liberamente all'interno dell'Impianto a meno dei percorsi individuati dall'Impianto. Presa visione da parte degli addetti della Società di Controllo e Analisi dei percorsi pedonali, se presenti.</p> <p>Presenza di apposita segnaletica di sicurezza.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p>
	Presenza di materiale movimentato/stoccato.	Rischio di caduta di cumuli di materiale imballato e sfuso.	<p>Le balle/colli non possono essere stoccate verticalmente sui corridoi di passaggio in pile più alte di 4 balle/colli alla volta.</p> <p>Si raccomanda agli addetti di stare ad una distanza di almeno 2 m dal limite di stoccaggio.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p>
3. Permanenza nell'area di	Presenza di veicoli in	Rischio di infortunio per	Gli addetti hanno l'assoluto divieto di circolare

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZ A</b>	<b>EVENTO/DANN O</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
stoccaggio per effettuazione inventario e nelle aree di carico/scarico per la supervisione dei carichi.	circolazione e manovra: personale dell'Impianto, personale di altre società.	movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.	<p>liberamente all'interno dell'Impianto a meno dei percorsi individuati dall'Impianto. Presa visione da parte degli addetti della Società di Controllo e Analisi dei percorsi pedonali, se presenti.</p> <p>Si raccomanda agli addetti, durante la movimentazione del materiale, di mantenersi ad una adeguata distanza dal mezzo in movimento.</p> <p>Tutti i muletti devono essere provvisti di allarme visivo e acustico così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Non devono essere trasportati sui muletti carichi che impediscano una buona visuale o in equilibrio precario.</p> <p>Formazione ed informazione degli addetti.</p> <p>Si raccomanda agli addetti, durante la movimentazione del materiale, di sostare in un'area sicura (da individuarsi nel corso della riunione di coordinamento e da evidenziare nella planimetria dell'impianto).</p> <p>Presenza di apposita segnaletica di sicurezza.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI</p>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			(giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).
	Presenza di materiale movimentato/stoccato.	Rischio di caduta di cumuli di materiale imballato e sfuso.	<p>Le balle/colli non possono essere stoccate verticalmente sui corridoi di passaggio in pile più alte di 4 balle/colli alla volta.</p> <p>Si raccomanda agli addetti di stare ad una distanza di almeno 1 m dal limite di stoccaggio</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche)</p>
4. Spostamenti a piedi per il controllo del trasferimento del materiale individuato per l'analisi dall'area di stoccaggio all'area di analisi.	Presenza di veicoli in circolazione e manovra: personale dell'Impianto, personale di altre società.	Rischio di infortunio per movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.	<p>Gli addetti hanno l'assoluto divieto di circolare liberamente all'interno dell'Impianto a meno dei percorsi individuati dall'Impianto. Presa visione da parte degli addetti della Società di Controllo e Analisi dei percorsi pedonali, se presenti.</p> <p>Presenza di apposita segnaletica di sicurezza.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p> <p>Gli autisti degli automezzi devono percorrere con il proprio veicolo solo gli spazi debitamente predisposti.</p> <p>Tutti i muletti devono essere provvisti di allarme visivo e acustico così come</p>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			<p>previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Non devono essere trasportati sui muletti carichi che impediscano una buona visuale o in equilibrio precario.</p> <p>Formazione ed informazione degli addetti.</p>
	<p>Presenza di materiale movimentato/stoccato.</p>	<p>Rischio di caduta di cumuli di materiale imballato e sfuso.</p>	<p>Le balle/colli non possono essere stoccate verticalmente sui corridoi di passaggio in pile più alte di 4 balle/colli alla volta.</p> <p>Si raccomanda agli addetti di stare ad una distanza di almeno 2 m dal limite di stoccaggio.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
<p>5. Segregazione del campione, dalla fase di scarico a quella di stoccaggio. Materiale sfuso: riempimento delle ceste, trasferimento all'area di stoccaggio, conservazione del campione (chiusura, sigillatura ed etichettatura delle ceste). Materiale pressato: identificazione delle balle, trasferimento all'area di stoccaggio, conservazione del campione (nastratura e identificazione delle balle campionate).</p>	<p>Presenza di veicoli in circolazione e manovra: personale dell'Impianto, personale di altre società.</p>	<p>Rischio di infortunio per movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.</p>	<p>Gli addetti hanno l'assoluto divieto di circolare liberamente all'interno dell'Impianto a meno dei percorsi individuati dall'Impianto. Presa visione da parte degli addetti della Società di Controllo e Analisi dei percorsi pedonali, se presenti.</p> <p>Presenza di apposita segnaletica di sicurezza.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p> <p>Gli autisti degli automezzi devono percorrere con il proprio veicolo solo gli spazi debitamente predisposti.</p> <p>Tutti i muletti devono essere provvisti di allarme visivo e acustico così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Non devono essere trasportati sui muletti carichi che impediscano una buona visuale o in equilibrio precario.</p> <p>Formazione ed informazione degli addetti.</p>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
	Presenza di materiale movimentato/stoccato.	Rischio di caduta di cumuli di materiale imballato e sfuso.	<p>Le balle/colli non possono essere stoccate verticalmente sui corridoi di passaggio in pile più alte di 4 balle/colli alla volta.</p> <p>Si raccomanda agli addetti di stare ad una distanza di almeno 2 m dal limite di stoccaggio.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p> <p>Le ceste non possono essere stoccate verticalmente una sopra all'altra.</p>
		Rischio di taglio e/o abrasione dovuti a fil di ferro e/o metallo e/o parti di ceste sporgenti.	<p>Le balle/ceste devono avere una distanza tale da consentire il passaggio degli addetti su tutti e 4 i lati durante la fase di conservazione del campione.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche e guanti antitaglio).</p> <p>Durante la fase di conservazione del campione deve essere fatto divieto ai veicoli (muletti, ragni, pale meccaniche, ecc.) di movimentare materiale in prossimità dell'area adibita allo stoccaggio dei campioni.</p>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			Le balle/ceste devono essere stoccate in un'area dedicata alla conservazione dei campioni, diversa dall'area analisi.
	Movimentazione di rifiuti di imballaggi in plastica con mezzi meccanici.	Nel corso della movimentazione del materiale, rischio di proiezione verso gli addetti di: - sostanze potenzialmente pericolose/infette presenti nei rifiuti conferiti; - parti del materiale.	Si raccomanda agli addetti, durante la movimentazione del materiale, di mantenersi ad una adeguata distanza dal mezzo in movimento.  Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (occhiali/maschera di protezione).
6. Supervisione alle operazioni di preparazione del campione da sottoporre ad analisi.	Presenza di veicoli in circolazione e manovra: personale dell'Impianto, personale di altre società.	Rischio di infortunio per movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.	Presenza di apposita segnaletica di sicurezza.  Gli autisti degli automezzi devono percorrere con il proprio veicolo solo gli spazi debitamente predisposti.  Tutti i muletti devono essere provvisti di allarme visivo e acustico così come previsto dalla normativa vigente.  Non devono essere trasportati sui muletti carichi che impediscano una buona visuale o in equilibrio precario.  Formazione ed informazione degli addetti.  Durante lo spostamento del materiale da sottoporre ad analisi e durante tutta la fase di miscelazione e

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			preparazione del campione, tutti gli addetti dovranno mantenere una distanza di almeno 2 m dal raggio di azione del mezzo, sostare in un luogo sicuro e riparato da altri rischi e mantenere un contatto visivo con l'operatore del mezzo
	Presenza di materiale movimentato/stoccato.	Rischio di caduta di cumuli di materiale imballato e sfuso.	<p>Le balle/colli non possono essere stoccate verticalmente sui corridoi di passaggio in pile più alte di 4 balle/colli alla volta.</p> <p>Si raccomanda agli addetti di stare ad una distanza di almeno 2 m dal limite di stoccaggio.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p> <p>Si raccomanda l'utilizzo degli occhiali protettivi in caso di presenza di materiale contenente vetro.</p>
	Movimentazione di rifiuti di imballaggi in plastica con mezzi meccanici.	Nel corso della movimentazione del materiale, rischio di proiezione verso gli addetti di: - sostanze potenzialmente pericolose/infette presenti nei rifiuti conferiti; - parti del materiale.	<p>Si raccomanda agli addetti, durante la movimentazione del materiale, di sostare in un'area sicura (da individuarsi nel corso della riunione di coordinamento e da evidenziare nella planimetria dell'impianto).</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (occhiali/maschera di protezione).</p>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
7. Permanenza in area analisi per svolgimento attività.	Presenza di veicoli in manovra: personale dell'Impianto, personale di altre società.	Rischio di infortunio per movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.	<p>Presenza di apposita segnaletica di sicurezza.</p> <p>Gli autisti degli automezzi devono percorrere con il proprio veicolo solo gli spazi debitamente predisposti.</p> <p>Tutti i muletti devono essere provvisti di allarme visivo e acustico così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Non devono essere trasportati sui muletti carichi che impediscano una buona visuale o in equilibrio precario.</p> <p>Formazione ed informazione degli addetti.</p> <p>L'area analisi deve essere protetta e delimitata. Deve essere presente il percorso pedonale per il raggiungimento dell'area analisi</p>
	Utilizzo di piattaforme elevatrici (tavoli di lavoro) per conduzione analisi merceologiche: presenza di personale dell'Impianto, personale di altre società.	Rischio di infortunio per urti/schiacciamenti con parti in movimento della piattaforma elevatrice (tavoli di lavoro).	Utilizzo del tavolo di lavoro esclusivamente da parte di personale autorizzato.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			<p>I tavoli dovranno essere utilizzati nel rispetto delle condizioni di utilizzo in sicurezza riportate nel manuale d'uso e manutenzione.</p> <p>Formazione ed informazione degli addetti e distribuzione al personale che utilizza i tavoli di lavoro del manuale d'uso e manutenzione.</p>
	Presenza di materiale movimentato/stoccato.	Rischio di caduta di cumuli di materiale imballato e sfuso.	<p>Le balle/colli non possono essere stoccate all'interno o sul perimetro dell'area analisi.</p> <p>Le balle/colli possono essere stoccate ad almeno 4 m dal perimetro in pile non più alte di 4 balle/colli alla volta.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p>
	Prossimità di linee di lavorazione.	Rischio di elettrocuzione, elettrizzazione, ustioni e ferite o traumi da impatto con macchine o apparecchiature.	<p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).</p> <p>Si raccomanda agli addetti di operare a distanza di sicurezza da eventuali macchine o attrezzature.</p> <p>Porre attenzione alla cartellonistica di pericolo.</p>
	Presenza di fonti di rumore.	Rischio di rumorosità ambientale.	Gli addetti che operano in prossimità di sorgenti di rumore, oltre la soglia igienico sanitaria di 80dB, devono utilizzare appositi

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			<p>DPI a difesa dell'udito, ovvero otoprotettori, in dotazione personale (cuffie ecc.).</p> <p>L' Impianto deve garantire il rispetto delle normative soprattutto negli ambienti più rumorosi.</p>
8. Rimozione del materiale analizzato.	<p>Presenza di veicoli in circolazione e manovra: personale dell'Impianto, personale di altre società.</p>	<p>Rischio di infortunio per movimentazione di veicoli e personale all'interno dell'Impianto.</p>	<p>Presenza di apposita segnaletica di sicurezza.</p> <p>Gli autisti degli automezzi devono percorrere con il proprio veicolo solo gli spazi debitamente predisposti.</p> <p>Tutti i muletti devono essere provvisti di allarme visivo e acustico così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Non devono essere trasportati sui muletti carichi che impediscano una buona visuale o in equilibrio precario.</p> <p>Formazione ed informazione degli addetti.</p>
	<p>Presenza di materiale movimentato/stoccato.</p>	<p>Rischio di caduta di cumuli di materiale imballato.</p>	<p>Le balle/colli non possono essere stoccate verticalmente sui corridoi di passaggio in pile più alte di 4 balle/colli alla volta.</p> <p>Si raccomanda agli addetti di stare ad una distanza di almeno 2 m dal limite di stoccaggio.</p> <p>Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI</p>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			(giubbino ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche).  Si raccomanda l'utilizzo degli occhiali protettivi in caso di presenza di materiale contenente vetro.
	Movimentazione di rifiuti di imballaggi in plastica con mezzi meccanici.	Nel corso della movimentazione del materiale, rischio di proiezione verso gli addetti di: - sostanze potenzialmente pericolose/infette presenti nei rifiuti conferiti; - parti del materiale.	Si raccomanda agli addetti, durante la movimentazione del materiale, di sostare in un'area sicura (da individuarsi nel corso della riunione di coordinamento e da evidenziare nella planimetria dell'impianto).  Utilizzo da parte degli addetti di appositi DPI (occhiali/maschera di protezione).
9. Disinfestazione e delle aree di lavoro e del materiale stoccato per eliminazione infestazioni (es. di blatte, insetti, roditori, ecc.)	Utilizzo prodotti chimici nelle aree di lavoro e negli stoccaggi.	Rischio di intossicazione per contatto o inalazione per gli addetti della Società di Controllo e Analisi.	L'impianto deve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fornire alla Società di Controllo e Analisi la scheda di sicurezza dei prodotti chimici in uso e impegnarsi a trasmettere tempestivamente la nuova scheda di sicurezza in caso di modifica dei prodotti in uso;</li> <li>• preferire prodotti chimici con il minor grado di pericolosità;</li> <li>• informare il personale della Società di Controllo e Analisi riguardo i tempi, i luoghi e le modalità di utilizzo dei prodotti chimici;</li> <li>• conservare i prodotti in appositi contenitori</li> </ul>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			<p>riportanti etichettatura di rischio, anche a seguito di travasi, al di fuori della portata di personale non autorizzato al loro utilizzo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formare ed informare gli addetti.</li> </ul> <p>La Società di Controllo e Analisi deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificare la scheda di sicurezza fornita dall'impianto;</li> <li>• valutare e fornire agli addetti i DPI più appropriati;</li> <li>• organizzare le attività tenendo conto degli interventi di disinfestazione comunicati dall'impianto;</li> <li>• formare ed informare gli addetti.</li> </ul>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZA</b>	<b>EVENTO/DANNO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
Attività da 1 a 8	Presenza di lavoratori (personale del CSS o della società di Controllo e Analisi) portatori di malattie infettive (es. agenti biologici quali coronavirus)	Rischio di contagio per contatto o inalazione per gli addetti della Società di Controllo e Analisi e del CSS.	<p>Gli addetti, almeno al termine di ogni analisi, devono lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).</p> <p>Tutti gli addetti delle Società di Controllo e Analisi e del CSS devono rispettare una distanza reciproca, nonché fra loro e altre persone che assistono alle analisi, di almeno 1 m ed evitare l'assembramento sia all'aperto che all'interno di uffici chiusi quali quello in dotazione alle Società di analisi e del CSS.</p> <p>Gli addetti delle Società di Controllo e Analisi devono limitare al minimo indispensabile gli accessi agli uffici del CSS e solo ed esclusivamente per motivi di lavoro.</p> <p>Gli addetti delle Società di Controllo e Analisi e del CSS sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni date dal Ministero della Salute al seguente link:  <a href="http://www.salute.gov.it/nuovo-coronavirus">http://www.salute.gov.it/nuovo-coronavirus</a> nonché quanto riportato nell'allegato "DOCUMENTO PER IL</p>

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RISCHI DA INTERFERENZ A</b>	<b>EVENTO/DANN O</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
			COORDINAMENTO TRA CENTRI DI SELEZIONE E SOCIETA' DI ANALISI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI AL PROTOCOLLO DELLE PARTI SOCIALI DEL 14 MARZO 2020"

VERBALE DVRI	<b>VERBALE DI COORDINAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE - DVRI - (D.LGS. 81/08, ART. 26)</b>	Data ( / / )
		Pag /

Oggetto:

- Analisi merceologiche presso gli Impianti dei CSS e gli altri Impianti di destino COREPLA;
- Attività di presidio, audit e inventario presso gli Impianti dei CSS e gli altri Impianti di destino COREPLA.

In data....., presso .....

si sono riuniti i Sig.ri:

(nome, cognome, ruolo e impresa di appartenenza)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
- n. ....

I quali comunicano:

di aver preso visione del DVRI predisposto da COREPLA e relativo all'attività in oggetto e di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo, allo scopo di verificare lo stato dei luoghi e l'applicabilità delle misure di prevenzione e protezione indicate nel documento.

A seguito del sopralluogo dichiarano che i percorsi pedonali e la delimitazione delle aree di lavoro sono:

Attività	Percorsi pedonali/delimitazioni aree <sup>2</sup>		Il personale delle società di analisi deve essere accompagnato? SI/NO
	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	
Circolazione con mezzi propri e a piedi per raggiungere i luoghi di lavoro (parcheggio, spogliatoio, servizi, area analisi, uffici)	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	
Spostamenti a piedi per raggiungere area di carico/scarico e di stoccaggio	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	
Permanenza in area di stoccaggio e in area di carico/scarico <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	
Spostamenti a piedi per controllo trasferimento campioni in area analisi	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	
Campionamento del materiale in ingresso <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	
Supervisione preparazione campione da sottoporre ad analisi (miscelazione) <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	
Permanenza in area analisi	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	
Rimozione del materiale analizzato <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Completi	<input type="checkbox"/> Incompleti	

<sup>1</sup> deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** indicato in planimetria il "luogo sicuro" dove gli addetti delle società di analisi devono sostare nelle fasi di miscelazione del campione e di rimozione del materiale analizzato;

<sup>2</sup> laddove incompleti, i percorsi pedonali "virtuali" devono essere indicati in planimetria;

<sup>3</sup> deve essere indicato in planimetria il "luogo sicuro" dove gli addetti delle società di analisi devono sostare nelle fasi di campionamento del materiale in ingresso o di supervisione di carichi e scarichi; in alternativa devono essere date indicazioni sulle distanze da mantenere che consentano, comunque, lo svolgimento dell'attività di supervisione da parte delle società di analisi.

N.B.: la planimetria deve essere allegata ad ogni verbale di coordinamento e sottoscrizione.

	REVISIONE N. 8	DATA REVISIONE 19 luglio 2019
--	-------------------	----------------------------------



<b>VERBALE DVRI</b>	<b>VERBALE DI COORDINAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE - DVRI - (D.LGS. 81/08, ART. 26)</b>	Data ( / / )
		Pag /

In relazione al punto 9 del DUVRI standard predisposto da COREPLA il CSS dichiara che, a seguito di disinfestazione con prodotti chimici, i tempi minimi di attesa da rispettarsi prima dell'inizio delle attività di analisi sono pari a ..... in caso di disinfestazione delle aree di lavoro e pari a ..... in caso di disinfestazione del materiale da sottoporre ad analisi.

Il sottoscritto .....  
datore di lavoro<sup>3</sup> dell'impresa .....  
(CSS/Impianto di destino)

e

Il sottoscritto .....  
datore di lavoro<sup>3</sup> dell'impresa .....  
(Società di analisi e controllo)

e

Il sottoscritto .....  
datore di lavoro<sup>3</sup> dell'impresa .....  
(eventuale terzo cui siano state affidate dal CSS/Impianto di destino attività con rischio interferenziale)

dichiarano

di accettare le prescrizioni indicate nel documento e le suddette modifiche e di trasmettere i contenuti del presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai propri lavoratori.

Si allegano, inoltre, ad integrazione del DVRI predisposto da COREPLA e di quanto riportato nel presente verbale, i seguenti documenti<sup>4</sup>:

- Piano di emergenza dell'impianto (obbligatorio): rev.....del.....
- Planimetria dell'impianto (obbligatoria): rev.....del.....
- Informativa sui rischi specifici presenti in impianto (obbligatoria): rev.....del.....
- Altro: .....

In virtù di quanto è emerso, si programma la prossima riunione di coordinamento per il .....presso.....

Il presente verbale è stato redatto in relazione al DVRI predisposto da Corepla, revisione ..... del .....  
Luogo e Data .....

Timbro Impresa

Timbro Impresa

.....

.....

	REVISIONE N. 8	DATA REVISIONE 19 luglio 2019
--	-------------------	----------------------------------

VERBALE DVRI	VERBALE DI COORDINAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE - DVRI - (D.LGS. 81/08, ART. 26)	Data ( / / )
		Pag /

Firma

.....

Timbro Impresa

.....

Firma

.....

Firma

.....

<sup>3</sup> In caso di delega ad altro soggetto da parte del datore di lavoro, la stessa deve essere allegata al presente documento

<sup>4</sup> Indicare la revisione e/o data di emissione del documento. Tutti i documenti integrativi devono essere allegati al presente verbale.

	REVISIONE N. 8	DATA REVISIONE 19 luglio 2019
--	-------------------	----------------------------------

[DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA]

**OGGETTO: Dichiarazione COSTI SICUREZZA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
in ottemperanza a quanto previsto dal contratto in essere ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,

DICHIARA

che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni in riferimento al contratto in vigore con COREPLA, sono pari a \_\_\_\_\_.

Luogo e data

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

**ALLEGATO "INVENTARIO"**

Scarti (vedi Definizioni nelle Condizioni Generali di Contratto)	GIACENZA				TOTALE GIACENZA  Kg
	Scarti in balle		sfuso		
	N° balle	peso medio balla Kg	m3	peso campione (Kg/m3)	
Scarti e sottoprodotti generati dalle attività di selezione (c.d. PLASMIX)					
Scarti NON COREPLA da utilizzarsi per la preparazione di Combustibile Alternativo					
a) Combustibile Alternativo					
a1) Combustibile Alternativo in giacenza ricavato da materiale COREPLA					
Altro					
<b>TOTALE</b>					

**NOTE**

**DATA:** \_\_\_\_\_

**PRESENTI**

**COREPLA**  
( o Società incaricata)      \_\_\_\_\_ (nome, cognome )      \_\_\_\_\_ (firma)

**Gestore**      \_\_\_\_\_ (nome, cognome )      \_\_\_\_\_ (firma)

**ALLEGATO**  
**"Attestazione di Recupero"**

Spett.le CO.RE.PLA.  
Responsabile Gestione Recupero Energetico  
fax 02/76054214

Data \_\_\_\_\_

**IMPIANTO DI PRODUZIONE combustibile alternativo** \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ tipo impianto \_\_\_\_\_ stato \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ e - mail \_\_\_\_\_

Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_


**IMPIANTO DI UTILIZZO combustibile alternativo** \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ tipo impianto \_\_\_\_\_ stato \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ e - mail \_\_\_\_\_

Periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

contratto/ordine n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ tra COREPLA e \_\_\_\_\_



- |  |            |
|--|------------|
| Scarti COREPLA - RSAU generati dalle attività di selezione                                       | (A1) _____ |
| Scarti COREPLA - Sottoprodotti derivanti dalle attività di ritiro da superfici private           | (A2) _____ |
| Scarti COREPLA - RSAU generati dalle attività di riciclo   | (A3) _____ |
| Eventuale altro flusso COREPLA   | (A4) _____ |
| Altri materiali e rifiuti non conferiti da COREPLA nel centro di preparazione del comb. Alt.     | (B) _____  |
| Scarti conferiti da COREPLA lavorati per produrre comb. Alt                                      | (C) _____  |
| Altri materiali e rifiuti non conferiti da COREPLA lavorati per produrre comb. Alt               | (D) _____  |
| Scarti conferiti da COREPLA contenuti nel comb. Alt. effettivamente recuperati                   | (E) _____  |
| Scarti conferiti da COREPLA avviati a smaltimento  | (F) _____  |
| Altri mat. e rifiuti non conferiti da COREPLA contenuti nel comb. Alt. Effettivamente recuperati | (G) _____  |
| Altri materiali e rifiuti non conferiti da COREPLA avviati a smaltimento                         | (H) _____  |
| Scarti conferiti da COREPLA in giacenza  | (I) _____  |
| Altri materiali e rifiuti non conferiti da COREPLA in giacenza                                   | (L) _____  |
| Combustibile Alternativo in giacenza   | (M) _____  |
| Compensazione Az (+/-)   | (Az) _____ |
| Compensazione Hz (+/-)   | (Hz) _____ |

**NOTE E SEGNALAZIONI**

**TIMBRO E FIRMA** \_\_\_\_\_  
del Responsabile  
dell'unità produzione  
combustibile alternativo

**TIMBRO E FIRMA** \_\_\_\_\_  
del Responsabile  
del termoutilizzatore  
(per la sola voce E e G)